



CITTÀ DI RAGUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153 DEL 21/05/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEL BONUS SOCIALE IDRICO E DEL BONUS INTEGRATIVO AI SENSI DELL'ART 8 DELLA DELIBERA 897/2017/R/IDR

L'anno duemilaventi, addi ventuno del mese di Maggio alle ore 18:30 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore		Assente
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore		Assente
TOTALE		5	3

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: approvazione dei criteri di riconoscimento del bonus sociale idrico e del bonus integrativo ai sensi dell'art 8 della delibera 897/2017/R/IDR

Il sottoscritto dott. Francesco Scrofani, Dirigente del Settore IX, unitamente alla dott.ssa Concetta Criscione, in qualità di responsabile del Procedimento, sottopongono alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013

Premesso che:

- Il Decreto legislativo n. 152/2006” Norme in materia ambientale” all’art. 154 comma 6 stabilisce che vengano assicurate agevolazioni per i consumi di determinate categorie di utenti secondo prefissati scaglioni di reddito;
- Il D.P.C.M 13 ottobre 2016, recante “Tariffa sociale del servizio idrico integrato” ha dettato direttive in materia di bonus sociale idrico per tutti gli utenti domestici residenti, ovvero nuclei familiari, di cui sono accertate le condizioni di disagio economico sociale e, in particolare, ha stabilito (art. 1) che il “quantitativo minimo di acqua vitale necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali è fissato in 50 litri/abitante giorno” prevedendo che il bonus sociale idrico sia quantificato in misura pari al corrispettivo annuo che l’utente domestico residente, in documentato stato di disagio economico sociale deve pagare relativamente al quantitativo minimo vitale determinato a tariffa agevolata;
- l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in coerenza con le disposizioni dettate dal D.P.C.M. 13 ottobre 2016, con deliberazione 897/2017/R/IDR e il relativo Allegato A, come modificato e integrato con deliberazioni 227/2018/R/IDR, 165/2019/R/COM e 3/2020/R/IDR, ha dato attuazione al sistema di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura idrica dagli utenti domestici economicamente disagiati, prevedendo, mediante l’introduzione di regole uniformi per l’intero territorio nazionale, l’istituzione di un bonus sociale idrico;

Considerato che ai sensi dell’art. 8 dell’allegato A della citata deliberazione 897/2017/R/IDR e s.m.i., prevede ad integrazione del bonus sociale idrico, la possibilità per l’Ente di governo dell’Ambito territorialmente competente, anche d’intesa con il gestore, di introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello previsto da ARERA;

Considerato che l’art. 34 comma 4 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28 aprile 2016 stabilisce che “*possono essere stabilite agevolazioni sociali (bonus idrico) in favore dei cittadini residenti assistiti in modo*

permanente dal comune o in disagiate condizioni economiche, secondo criteri fissati dalla Giunta Municipale sulla base degli indicatori ISEE, e applicate su istanza degli interessati”;

Dato atto che a tale agevolazione è previsto che possano accedere tutti i nuclei familiari con Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore a 8.265,00 euro e non superiore ad € 20.000,00 per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa come definita all’articolo 3, comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08);

Considerato che si ritiene opportuno, in questa fase economica caratterizzata da incertezze e disagi socio-economici rilevanti prevedere condizioni di miglior favore rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, riconoscendo all’utente finale un ammontare aggiuntivo rispetto a quello previsto da ARERA;

Dato atto che il bonus idrico previsto da ARERA e valido per l’intero territorio nazionale garantisce la fornitura gratuita di 18,25 metri cubi di acqua, di fognatura e di depurazione su base annua, per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente moltiplicata per la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, di fognatura e di depurazione per un valore in euro pari ad € 22,78 per ogni componente della famiglia anagrafica, così determinato:

- Mc 18,25 x € 080 (tariffa agevolata quota variabile acquedotto)= € 14,60
- Mc 18,25 x € 0,025 (tariffa quota variabile fognatura) = € 0,46
- Mc 18,25 x € 0,423 (tariffa quota variabile depurazione) = € 7,72

Considerato che ad integrazione del bonus sociale idrico nazionale è intendimento del Comune di Ragusa gestore del servizio idrico integrato, introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, riconoscendo all’utente finale una fornitura aggiuntiva di ulteriori 18,25 metri cubi di acqua, di fognatura e di depurazione su base annua, per ogni componente della famiglia anagrafica dell’utente moltiplicata per la tariffa agevolata della quota variabile del corrispettivo di acquedotto, di fognatura, e di depurazione per un valore in euro pari ad € 22,78 per ogni componente della famiglia anagrafica;

Tenuto conto che l’ammontare delle agevolazioni nazionali riconosciute da ARERA agli utenti domestici (diretti e indiretti) in condizioni di disagio economico sociale è compensato dalla CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientale) attraverso il “Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus sociale idrico” alimentato, a decorrere dall’1 gennaio 2018, dalla componente tariffaria UI3;

Atteso che il maggior onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni migliorative locali riconosciute dal Comune di Ragusa potrà essere determinato solo a consuntivo e pertanto potrà essere computato sul piano economico finanziario del prossimo anno, al fine di garantire la copertura totale dei costi;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di approvare il Bando per l’erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze del servizio idrico integrato e schema di domanda, che si allegano alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto l’art. 12 comma 2 della L.R.n. 44/91;

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare i criteri per l'erogazione delle agevolazioni tariffarie a carattere sociale per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, come individuati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto della misura esplicitata in premessa, volta a ridurre la spesa per il servizio di acquedotto delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale, disposta con deliberazione del 5 aprile 2018 n. 227/2018/R/IDR dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente dall'Ufficio d'Ambito e s.m.i. per un valore in euro pari ad € 22,78 per ogni componente della famiglia anagrafica, così quantificato:
 - Mc 18,25 x € 080 (tariffa agevolata quota variabile acquedotto)= € 14,60
 - Mc18,25 x € 0,025 (tariffa quota variabile fognatura) = € 0,46
 - Mc 18,25 x € 0,423 (tariffa quota variabile depurazione) = € 7,72
3. Di prendere atto delle condizioni di miglior favore, esplicitate in premessa, rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale, concesse dal comune di Ragusa per un valore in euro, che si aggiunge a quello previsto da ARERA, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) dell'allegato A alla deliberazione n. 897/2017/R/IDR, pari ad € 22,78 per ogni componente della famiglia anagrafica, determinato secondo le modalità indicate al precedente punto 2;
4. Di stabilire che il totale delle agevolazioni economiche spettanti pari ad € 45,56 su base annua per ogni componente della famiglia anagrafica saranno riconosciute a compensazione nella fattura di saldo;
5. Di prevedere la concessione del bonus idrico nazionale e del bonus idrico integrativo agli utenti domestici diretti ed indiretti del servizio idrico integrativo in possesso di un indicatore ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare non superiore ad € 8.265,00 euro e non superiore ad € 20.000,00 con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa come definita all'articolo 3, comma 9bis, del decreto-legge n. 185/08);
6. Di stabilire che i costi di eccedenza saranno a carico dell'Utente;
7. dare mandato al dirigente del settore IX-Risorse tributarie a porre in essere i successivi adempimenti di competenza necessari ad attuare le misure ivi indicate;
8. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 comma 2 della l.r. 44/91, tenuto conto che si deve procedere all'approvazione del bando e dello schema di domanda e che gli utenti devono presentare istanza di esenzione entro e non oltre il 30/09/2020, così da consentire all'ufficio l'elaborazione del ruolo ordinario.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 153 del 24/04/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì